

telefono  
e-mail

Residenza governativa  
Piazza Governo  
091 814 32 26 / 29  
can-dirittipolitici@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Cancelleria dello Stato

Funzionario  
incaricato

Maria Elena Guidotti

**Servizio dei diritti politici  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.32.26  
mariaelena.guidotti@ti.ch

**Patriziati, Degagne e Vicinati  
del Cantone Ticino**

UFFICIO PATRIZIALE BIASCA

ricevuto: 28.11.2016

responsabile: TUM

incarto n.: Cl elezioni patr.

OSS: \_\_\_\_\_

Bellinzona 23 novembre 2016

Ns. riferimento

Vs. riferimento

## **Elezioni patriziali del 30 aprile 2017**

Signore e signori Presidenti,  
Signore e signori Membri,

Il Consiglio di Stato ha fissato per **domenica 30 aprile 2017** la data delle elezioni patriziali per il periodo 2017-2021.

Trasmettiamo le direttive, lo scadenziario delle attività, il modello di convocazione dell'assemblea patriziale (da adeguare) da pubblicare all'albo ed alcune informazioni di carattere generale.

Le direttive contengono delle istruzioni che interessano i compiti degli uffici elettorali e dei delegati delle liste ai seggi, che v'invitiamo a inviarle a quest'ultimi nelle forme che ritenete più adeguate.

### **1. Basi legali**

La Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP), il Regolamento d'applicazione alla legge organica patriziale dell'11 ottobre 1994 (RALOP), la Legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008 (LEIPatr), la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e il Regolamento d'applicazione alla legge sull'esercizio dei diritti politici 18 novembre 1998 (RALEDP) disciplinano le elezioni per il rinnovo degli Uffici patriziali e dei Consigli patriziali.

L'art. 2 LEIPatr prevede che qualora la presente legge non disponga diversamente, si applica per analogia la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP).

### **2. Convocazione dell'assemblea patriziale (art. 3 LEIPatr)**

L'Ufficio patriziale pubblica all'albo patriziale e comunale la risoluzione di convocazione dell'assemblea per le elezioni patriziali previste per il **30 aprile 2017**.

Per ovvi motivi organizzativi, è consigliabile pubblicare all'albo patriziale e comunale la convocazione dell'assemblea **entro la metà del mese di febbraio 2017**.

La risoluzione, oltre allo scopo della convocazione, deve contenere:

- la data, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le operazioni di voto;
- il numero dei candidati da eleggere (presidente, membri, supplenti dell'Ufficio patriziale nonché membri del Consiglio patriziale);
- il numero dei proponenti delle proposte di candidatura e la denominazione della proposta;
- il termine di presentazione delle proposte di candidatura;
- il termine di ritiro delle proposte o di riduzione del numero dei candidati al fine di rendere possibile l'elezione tacita;
- il termine per la rinuncia alla candidatura;
- i termini e le modalità per l'esercizio del voto agevolato;
- l'indicazione degli orari di apertura della Cancelleria patriziale per il deposito degli atti concernenti l'elezione.

Alleghiamo un modello di convocazione dell'assemblea patriziale, disponibile pure in internet [www.ti.ch/diritti-politici](http://www.ti.ch/diritti-politici) alla **sezione Aeree specifiche/Patriziati**.

### **3. Aggiornamento e pubblicazione del catalogo (registro) elettorale (art. 52 LOP)**

#### **3.1. In generale**

La pubblicazione del catalogo (registro) elettorale dei patrizi aventi diritto di voto in materia patriziale, avvenuta durante i primi 20 giorni del mese di dicembre 2016 vale per le elezioni patriziali del **30 aprile 2017** (art. 58 LOP).

Il catalogo elettorale dovrà essere aggiornato, iscrivendo anche i nominativi dei patrizi che raggiungono il **18. mo anno di età entro il 30 aprile 2017**.

#### **3.2. Patrizi con domicilio all'estero**

**I patrizi con domicilio all'estero** acquistano il diritto di voto a diciotto anni compiuti, se sono dati i presupposti secondo la legge organica patriziale (art. 40 e segg. LOP).

I patrizi con domicilio all'estero **non** possono tuttavia esercitare il diritto di voto per corrispondenza in materia patriziale, ma unicamente recandosi di persona all'Ufficio elettorale del Patriziato interessato, nel cui catalogo elettorale **risultano iscritti**.

### **4. Diritto di eleggibilità e incompatibilità (art. 80, 82, 83 e 84 LOP)**

Nelle elezioni popolari patriziali è eleggibile ogni cittadino svizzero e ticinese di diciotto anni compiuti (**al più tardi domenica 30 aprile 2017**) avente lo statuto di patrizio ai sensi della legge organica patriziale (LOP).

Sono eleggibili quale membri del **Consiglio patriziale** gli aventi diritto di voto del patriziato. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell'Ufficio patriziale o supplente e di dipendente del patriziato, salvo che quest'ultima sia esercitata con funzione accessoria (art. 80 LOP).

Sono eleggibili alla carica di membri e supplenti dell'Ufficio patriziale ogni patrizio maggiorenne con diritto di voto in materia patriziale (art. 82 LOP).

La carica di Presidente è incompatibile con quella di segretario (art. 83 LOP).

**Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come Presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore** (art. 84 LOP).

## 5. Termini e requisiti delle proposte di candidatura (art. 4 e 7LEIPatr)

Le proposte di candidatura devono essere depositate in un esemplare originale, a mano, all'Ufficio patriziale, entro le ore 18.00 di lunedì 13 marzo 2017.

Alla proposta deve essere unita la dichiarazione di accettazione firmata in originale.

Ogni proposta deve essere presentata **separatamente** per la carica di:

- **Presidente**
- **Membro**
- **Supplente**
- **e, se del caso, di Consigliere patriziale.**

La proposta **deve** recare una **denominazione** (art. 4 cpv. 3 LELPatr).

I candidati devono essere indicati con **cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno) e domicilio**. Per il resto valgono le generalità risultanti dal catalogo elettorale pubblicato nei primi 20 giorni del mese dicembre 2016.

L'Ufficio patriziale dovrà rimanere aperta **lunedì 13 marzo 2017 ininterrottamente almeno dalle ore 17.00 alle ore 18.00** per il deposito degli atti. Tale disposizione dovrà essere contenuta nella risoluzione di convocazione dell'assemblea.

In taluni Enti potrebbero sorgere delle difficoltà nell'identificazione dei candidati. In tal caso è inoltre ammesso indicare:

- **il nome del padre o della madre**, per i figli di un genitore patrizio;
- **il nome e del cognome del padre**, per le donne patrizie sposate con un non patrizio;
- **il nome del marito**, per le donne sposate con un patrizio.

## 6. Requisiti proposte di candidatura (art. 7 LEIPatr)

Ogni proposta **non** può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, né un candidato può figurare su più liste per la stessa carica (art. 7 cpv. 1 LEIPatr).

Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, **il Presidente dell'Ufficio patriziale** ne stralcia gli ultimi nomi eccedenti quando il rappresentante dei proponenti o i proponenti non vi provvedono nel termine assegnato di **tre giorni**.

I candidati **non** possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati (divieto di autoproposta) e neppure sottoscrivere altre proposte per la stessa carica (art. 7 cpv. 2 LEIPatr).

Se un candidato è designato su due o più proposte per la stessa carica **alle quali ha dato la sua adesione o figura quale candidato di una proposta e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra per la stessa carica**, la candidatura rispettivamente la proposta sono **stralciate da tutte le proposte** (art. 7 cpv. 3 LEIPatr).

## 7. Proponenti (art. 5 LEIPatr)

I proponenti devono **firmare** la proposta di candidatura e indicare di proprio pugno **cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno), domicilio e firma**.

Essi devono inoltre indicare:

- il **nome del padre o della madre**, per i figli di un genitore patrizio;
- il **nome e cognome del padre**, per le donne patrizie sposate con un non patrizio;
- il **nome del marito**, per le donne sposate con un patrizio.

Ogni proposta di candidatura (Presidente, membri, supplenti dell'Ufficio patriziale nonché membri del Consiglio patriziale) deve essere firmata da:

- **tre patrizi** nei Patriziati aventi **meno di cinquanta patrizi** domiciliati nel Canton Ticino;
- **cinque patrizi** nei Patriziati aventi **almeno cinquanta ma meno di trecento patrizi** domiciliati nel Canton Ticino;
- **sette patrizi** nei Patriziati aventi **almeno trecento ma meno di cinquecento patrizi** domiciliati nel Canton Ticino;
- **dieci patrizi** nei Patriziati **aventi almeno cinquecento patrizi** domiciliati nel Canton Ticino.

Un patrizio **non** può firmare più di una proposta per la **stessa carica da eleggere**, né ritirare la sua firma dopo il deposito (art. 5 cpv. 3 LEIPatr). Se un patrizio ha firmato più di una proposta per la stessa carica, il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata (art. 5 cpv. 4 LEIPatr).

## 8. Rappresentante dei proponenti (art. 6 LEIPatr)

Il **primo proponente** è il **rappresentante della proposta** ed è autorizzato ad agire e firmare in nome di tutti i proponenti e a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

## 9. Cauzione

All'atto del deposito delle candidature **non** è dovuta alcuna cauzione.

## 10. Esame delle proposte di candidatura (art. 8 LEIPatr)

Il **Presidente dell'Ufficio patriziale** procede all'esame delle proposte di candidatura e assegna al rappresentante dei proponenti **un termine di tre giorni** per:

- a) modificare le denominazioni che si prestano a confusione;
- b) sostituire candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili;
- c) stralciare candidati eccedenti;
- d) completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero inferiore agli eleggendi;
- e) depositare le dichiarazioni di accettazione;
- f) rimediare a semplici vizi formali.

I **candidati proposti per la sostituzione o completazione** devono firmare la **relativa dichiarazione d'accettazione**.

La mancata correzione in tempo utile della proposta da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o la mancata adesione comporta tuttavia **solo** lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore il Presidente dell'Ufficio patriziale ne stralcia gli ultimi eccedenti. La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev'essere **immediatamente** notificata per iscritto al rappresentante dei proponenti, succintamente motivata e con l'indicazione dei rimedi giuridici. Contro la presente decisione è dato ricorso

al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano entro tre giorni (art. 35 cpv. 1 LELPatr).

Se entro il termine di legge fosse stata depositata un'unica proposta con un numero di candidati inferiore agli eleggendi, il **Presidente dell'Ufficio patriziale** fissa al rappresentante dei proponenti un **termine di tre giorni** per la completazione della proposta. Se la proposta é completata, l'elezione ha luogo in forma tacita (art. 12 LELPatr); in caso contrario, l'Ufficio patriziale ne fa notifica alla **Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, 6500 Bellinzona**.

#### **11. Ritiro delle proposta e/o della candidatura per permettere l'elezione tacita (art. 9 LEIPatr)**

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per **iscritto** di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati **unicamente per permettere l'elezione tacita, entro le ore 18.00 di lunedì 20 marzo 2017**.

La dichiarazione di ritiro della proposta o riduzione del numero dei candidati per consentire **l'elezione tacita deve essere presentata, per iscritto, a mano all'Ufficio patriziale**, che dovrà quindi essere aperto al pubblico **almeno tra le ore 17.00 e le ore 18.00 del giorno summenzionato**.

#### **12. Rinuncia alla candidatura (art. 10 LEIPatr)**

Ogni candidato può dichiarare al Presidente dell'Ufficio patriziale, per **iscritto entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte ovvero giovedì 16 marzo 2017 entro le ore 18.00** - che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta. La rinuncia **non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti**.

#### **13. Pubblicazione, proposte definitive e sorteggio (art. 11 LEIPatr)**

Le proposte di candidatura sono pubblicate all'albo patriziale il giorno successivo la scadenza del termine di deposito ovvero **martedì 14 marzo 2017** con il numero di deposito e il nominativo dei candidati, dei proponenti e dei rappresentanti.

La legge non prevede la pubblicazione "il giorno successivo al termine di deposito della proposte" del nominativo dei candidati e dei proponenti; ciò nonostante la pubblicazione è auspicabile per permettere ai rappresentanti di ritirare le proposte o rinunciare alle candidature.

Le proposte di candidatura sono definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 20 marzo 2017**.

L'Ufficio patriziale determina di volta in volta, mediante sorteggio, l'ordine di successione delle liste. Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste e sono **pubblicate all'albo patriziale entro martedì 21 marzo 2017 con il nome dei proponenti**, a cura del Presidente dell'Ufficio patriziale o di chi ne fa le veci.

In caso di elezioni contemporanee, un gruppo ha diritto allo stesso numero per tutte le liste presentate. In particolare:

- i candidati ricevono, un numero progressivo, l'ordine di successione dei candidati in ogni lista è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.

- in una prima tornata si procede all'estrazione a sorte delle liste presentate per l'Ufficio patriziale (Presidente, membri e supplenti) che hanno una corrispondente lista per il Consiglio patriziale; questo ordine sarà poi mantenuto per il Consiglio patriziale.
- in una seconda tornata verranno estratte a sorte le liste che non hanno candidature per tutte le cariche, iniziando dalle liste per l'Ufficio patriziale (Presidente, membri e supplenti). Queste liste riceveranno il numero progressivo susseguente a quello assegnato alle liste che godono del vantaggio di priorità.

#### **14. Elezione tacita (art. 12 LEIPatr)**

Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi la consultazione popolare **non** ha luogo.

Dell'elezione in forma tacita si dà avviso all'albo comunale pubblicando il nome dei candidati il giorno di **martedì 21 marzo 2017** e revocando la convocazione dell'assemblea patriziale con la pubblicazione della risoluzione all'albo patriziale.

È possibile che nello stesso Patriziato l'elezione per il Presidente avvenga in forma tacita mentre quella dei membri e dei supplenti dell'Ufficio o del Consiglio patriziale in forma combattuta o viceversa.

#### **15. Mancata presentazione di candidature - elezioni prorogate (art. 13 LEIPatr)**

Se nei termini non vengono proposti candidati, la **Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici** fissa una nuova data per l'elezione, il termine di presentazione delle proposte e le modalità delle operazioni di voto e di spoglio dell'elezione prorogata.

Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.

#### **16. Luogo, giorni e orari di voto (art. 14 LEIPatr)**

La votazione ha luogo **domenica 30 aprile 2017** e nei giorni e negli orari stabiliti dall'Ufficio patriziale.

**Domenica 30 aprile 2016** il voto deve essere possibile **almeno durante tre ore**.

Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del Patriziato o in altro luogo designato dall'Ufficio patriziale. L'Ufficio patriziale può istituire più uffici elettorali; in tal caso designa l'Ufficio elettorale principale. Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse, devono essere ammessi a votare. L'Ufficio elettorale può anticipare la chiusura delle operazioni di voto se tutti gli aventi diritto hanno votato.

#### **17. Locali di voto e cabine**

I locali di voto e le cabine devono garantire la segretezza del voto.

Su richiesta dell'Ufficio patriziale, il Municipio del Comune in cui ha sede il Patriziato metterà a disposizione i locali e le cabine elettorali.

#### **18. Urne**

Ogni Ufficio elettorale deve essere dotato di un'urna.

Nei Patriziati in cui è istituito il Consiglio patriziale vi saranno quattro urne, recanti ciascuna l'indicazione dell'elezione corrispondente (una per l'elezione del Presidente, dei membri, dei supplenti dell'Ufficio patriziale ed, infine, una per l'elezione del Consiglio patriziale).

## **19. Materiale di voto (art. 15 LEIPatr)**

Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sul materiale di voto e stabilisce i modelli di scheda.

L'Ufficio patriziale provvede alla stampa delle schede e delle istruzioni di voto.

Il materiale di voto (buste trasmissione voto per corrispondenza, buste per riporre la scheda votata, il modulo dati personali, l'elenco votanti e i verbali) nonché i modelli di scheda, le istruzioni di voto e le specifiche tecniche per la tipografia sono fornite dalla **Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, 6500 Bellinzona (persona di contatto Maria Elena Guidotti – tel. n 091 814 32 26) oppure [can-dirittipolitici@ti.ch](mailto:can-dirittipolitici@ti.ch)**.

I modelli di scheda sono analoghi a quelli utilizzati per le elezioni comunali, confezionati in modo tale da garantire la segretezza del voto.

In caso di elezioni combattute sulle schede ufficiali figurano i seguenti dati:

- la data delle operazioni di voto;
- la carica da eleggere **separatamente** per Presidente (una scheda), Membro (i) (una scheda) e membro supplente (una scheda) dell'Ufficio patriziale e, se del caso consigliere patriziale (una scheda);
- numero massimo di voti preferenziali a disposizione dell'elettore.

Il materiale necessario dovrà essere richiesto alla

- **Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, 6500 Bellinzona,**

**al più tardi entro mercoledì 22 marzo 2017** mediante l'apposito modulo a disposizione nel sito [www.ti.ch/diritti-politici](http://www.ti.ch/diritti-politici) sezione **Aree specifiche/Patriziati** oppure inviando una e-mail a [can-dirittipolitici@ti.ch](mailto:can-dirittipolitici@ti.ch).

**I verbali di spoglio, i moduli per le credenziali da rilasciare dall'Ufficio elettorale e i moduli di trasmissione degli atti al Giudice di pace in caso di nomina tacita** (Ufficio e Consiglio patriziale) sono scaricabili dal sito [www.ti.ch/diritti-politici](http://www.ti.ch/diritti-politici) sezione **Aree specifiche/Patriziati**.

## **20. Distribuzione del materiale di voto (art. 16 LEIPatr)**

Il materiale di voto è messo a disposizione negli uffici elettorali. L'Ufficio patriziale **può** inviare il materiale di voto al domicilio dei patrizi. I proponenti possono provvedere alla distribuzione del materiale di voto al domicilio degli elettori. Il materiale di voto è messo a disposizione dall'Ufficio patriziale.

## **21. Custodia del materiale di voto (art. 17 LEIPatr)**

Durante la sospensione delle operazioni di voto, le urne sono aperte: le schede sono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi votanti, rinchiusi in un plico sigillato, **firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati**. Il materiale di voto è depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità è fatta menzione a verbale. Analogamente si procede nel caso di voto

anticipato. Le schede ufficiali (non ancora utilizzate) devono essere custodite in un plico sigillato, custodito in luogo sicuro.

## **22. Ufficio elettorale: composizione (art. 18 LEIPatr)**

L'Ufficio elettorale è designato dall'Ufficio patriziale e si compone di un Presidente e di due membri nominati fra i cittadini patrizi. Alle operazioni di voto ha diritto di assistere, senza diritto di voto, quale delegato, un proponente per ogni lista. L'Ufficio elettorale decide a maggioranza.

## **23. Ufficio elettorale: competenze (art. 19 LEIPatr)**

L'Ufficio elettorale patriziale tiene un verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco votanti. L'Ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e pubblica i risultati.

## **24. Esercizio del diritto di voto: legittimazione (art. 20 LEIPatr)**

L'avente diritto di voto si presenta all'Ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità, presentando il passaporto, la carta d'identità o altro documento che consenta la sua identificazione.

In seguito, va direttamente all'urna e su invito del Presidente vi depone la scheda; dopo di che lascia immediatamente il locale e l'edificio dove si svolgono le operazioni di voto.

## **25. Voto accompagnato (art. 21 LEIPatr)**

Il cittadino patrizio che per evidente costatata incapacità fisica, non è in grado di esprimere il voto da solo, può essere autorizzato dall'Ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento dell'incapacità fisica avviene a cura dell'Ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.

In altri termini significa che:

- l'accompagnamento non è automatico;
- occorre un'incapacità fisica a votare da solo;
- tale incapacità dev'essere evidente, ossia riconoscibile, percettibile a terzi;
- l'incapacità dev'essere costatata e implica l'attestazione di chi, per legge, è chiamato a verificarla ossia l'Ufficio elettorale;
- l'attestazione da parte dell'Ufficio elettorale è necessaria per tutti i casi di richiesta di accompagnamento, anche quando il richiedente è in possesso di un certificato medico;
- il certificato medico è un mezzo di prova, non è indispensabile, non può però neppure essere generico, ma dev'essere personale, se possibile con la specificazione del tipo di incapacità e degli impedimenti che ne derivano per l'espressione di voto;
- l'accompagnatore dev'essere una persona di fiducia del richiedente, quindi anche un minorenni, un non domiciliato o un non patrizio, non può essere invece un delegato dei proponenti designato per quella funzione presso l'Ufficio elettorale, né, a ragion veduta, un membro dell'Ufficio elettorale.

Il certificato medico resta agli atti dell'Ufficio elettorale ed è allegato al verbale con l'indicazione del nome del cittadino che ha accompagnato l'elettore.



Se l'Ufficio elettorale accerta l'incapacità **all'unanimità**, il cittadino patrizio vota accompagnato.

Se l'Ufficio elettorale **non riconosce, all'unanimità**, l'incapacità, il cittadino patrizio vota **non accompagnato**. In entrambi i casi la scheda va nell'urna.

Se l'Ufficio elettorale, a **maggioranza**, riconosce o non riconosce l'incapacità (accompagnamento contestato), il cittadino patrizio **vota accompagnato**. In tali casi la scheda è inserita nella busta separata con l'indicazione "schede contestate", accompagnata da un foglio semplice sul quale sono indicati il nome di chi contesta e il motivo della contestazione; dati che devono essere riportati pure a verbale.

Se le contestazioni provengono da delegati dei proponenti, il cittadino patrizio vota secondo la decisione dell'Ufficio elettorale. La contestazione è registrata a verbale.

## **26. Voto anticipato (art. 22 LEIPatr)**

L'avente diritto di voto può votare all'Ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto a partire da **martedì 18 aprile 2017** (lunedì 17 aprile 2017 è giorno festivo).

L'elettore che intende votare nelle forme del voto anticipato deve presentare la richiesta scritta all'Ufficio patriziale nel cui catalogo elettorale è iscritto, almeno **il giorno prima in cui chiede di votare**.

Il Presidente dell'Ufficio patriziale, rilascia senza indugio l'autorizzazione con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora in cui l'avente diritto deve presentarsi per votare, trasmettendone copia all'Ufficio elettorale competente.

L'Ufficio patriziale disciplina le votazioni anticipate secondo le seguenti modalità:

- l'Ufficio patriziale organizza il voto anticipato con l'intervento dell'Ufficio elettorale o designando un delegato e un segretario preposti alle operazioni di voto. Per il resto si applicano le disposizioni sul funzionamento degli Uffici elettorali. Il verbale delle operazioni di voto anticipato è consegnato al Presidente dell'Ufficio elettorale principale, unitamente alle buste in cui sono state racchiuse le schede votate e all'elenco dei votanti;
- il nome dell'elettore è iscritto nell'elenco dei votanti (in caso di più uffici elettorali, in quello dell'Ufficio elettorale principale, **di regola il n. 1**) con l'osservazione che vota anticipatamente;
- le schede di voto sono consegnate all'elettore che si reca direttamente nella cabina elettorale per esprimere il voto;
- l'elettore consegna le schede votate per l'apposizione del timbro dell'Ufficio elettorale e le depone nell'urna;
- l'autorizzazione patriziale è allegata al verbale.

Durante la sospensione delle operazioni di voto le schede e il materiale di voto devono essere custoditi secondo le cautele di cui all'art. 17 LEIPatr. In particolare le urne sono aperte: le schede conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi votanti, rinchiusi in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale

e dai delegati. Il materiale di voto è depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto.

## 27. Voto per corrispondenza (art. 23 LEIPatr)

Il patrizio può votare nelle forme del voto per corrispondenza (per il tramite del servizio postale) a condizione che sia:

- a) impedito di recarsi nel locale di voto essendo ospite o degente di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino;
- b) impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un attestato di degenza;
- c) impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica;
- d) detenuto in un carcere sito in Svizzera;
- e) in servizio militare o prestare servizio nella protezione civile;
- f) patrizio domiciliato in Ticino residente in un altro Cantone o all'estero.

La richiesta scritta di voto per corrispondenza deve pervenire all'Ufficio del Patriziato nel cui catalogo elettorale l'avente diritto di voto risulta iscritto, **entro le ore 18.00 di lunedì 24 aprile 2017.**

La richiesta può essere formulata mediante l'apposito modulo allestito dalla Cancelleria dello Stato, ottenibile presso gli **Uffici patriziali, gli ospedali, le case per anziani e altri istituti analoghi** o mediante semplice istanza scritta e motivata.

Il modulo "Richiesta voto per corrispondenza" è allegato alle presenti direttive. In caso di necessità può essere fotocopiato oppure scaricabile dal sito [www.ti.ch/diritti-politici](http://www.ti.ch/diritti-politici) sezione **Aree specifiche/Patriziati**.

- Per le lett. a) e b) la richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione della direzione del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso.
- Per la lett. c) da un certificato medico che attesti l'impedimento di recarsi personalmente al locale di voto.
- Per le lett. d) e) e f) non è necessaria alcuna dichiarazione.

Se il motivo che impedisce l'avente diritto di recarsi personalmente al locale di voto sopravviene successivamente, **la richiesta può eccezionalmente essere presentata anche dopo la scadenza di tale termine, fino all'apertura degli Uffici elettorali.**

## 28. Procedura voto per corrispondenza

Il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci o il Segretario patriziale, una volta esaminata la richiesta, invia tramite il servizio postale, eventualmente per espresso, il materiale di voto e la busta di trasmissione all'avente diritto di voto. Se la richiesta di voto per corrispondenza è **respinta** il Presidente dell'Ufficio patriziale lo comunica immediatamente al richiedente, indicando nella decisione la possibilità di interporre ricorso

al **Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano** entro il termine di tre giorni dalla notifica (art. 35 LEIPatr). Di tale operazione dev'essere fatta menzione a verbale.

Il Presidente dell'Ufficio patriziale tiene un apposito elenco degli elettori autorizzati a votare per corrispondenza che mette a disposizione dell'Ufficio elettorale per la verifica.

Il Presidente dell'Ufficio patriziale deve conservare le buste di trasmissione chiuse e sotto custodia. Egli le consegna quindi all'Ufficio elettorale.

L'avente diritto di voto ripone la scheda votata **nell'apposita busta unitamente all'autorizzazione controfirmata** che spedisce con la busta di trasmissione **voto per corrispondenza** per il tramite del servizio postale all'Ufficio patriziale. L'elettore è **responsabile della spedizione tempestiva della busta di trasmissione con le schede votate**. È consigliabile che ciò avvenga entro **giovedì 27 aprile 2017**.

Le schede che giungono all'Ufficio patriziale dopo la chiusura delle operazioni di voto (**domenica 30 aprile 2017**), non sono più prese in considerazione ai fini dello spoglio.

L'elettore che ha chiesto di votare per corrispondenza e che, ciò nonostante, si presenta all'Ufficio elettorale del proprio Patriziato, deve essere autorizzato a votare solo se consegna all'Ufficio elettorale il materiale di voto ricevuto. Tale materiale è distrutto seduta stante dall'Ufficio elettorale.

L'Ufficio elettorale registra nell'elenco dei votanti i cittadini patrizi che hanno votato per corrispondenza, **apre le buste di trasmissione e quelle contenenti le schede votate e, nel rispetto del segreto del voto, depone le schede nell'urna.**

L'operazione summenzionata deve avvenire alla chiusura delle operazioni di voto, **domenica 30 aprile 2017, alla presenza dell'Ufficio elettorale completo e dei delegati dei proponenti, avuto riguardo della segretezza del voto.**

#### **Nota bene**

La legge indica che il voto per corrispondenza deve essere eseguito per il tramite del servizio postale. Gli uffici patriziali sono tenuti a svuotare regolarmente le buca delle lettere patriziali nei giorni che precedono le elezioni ed anche **domenica 30 aprile 2017 alle ore 12.00**. Nel caso in cui venissero infilate nelle buca delle lettere patriziali le buste di trasmissione del voto per corrispondenza senza essere spedite per il tramite del servizio postale **queste devono essere conteggiate ai fini dello spoglio.**

### **29. Espressione del voto (art. 24 LEIPatr)**

L'elettore esprime il voto secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione dell'assemblea patriziale considerato che:

- il voto è espresso mediante l'apposizione di una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;
- il numero massimo di voti preferenziali è pari al numero dei seggi da attribuire;
- per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto.

In caso di elezione del **Presidente dell'Ufficio elettorale** è prevista **una sola scheda** analoga a quella per l'elezione del Municipio, che contiene il nominativo dei candidati, suddivisa per lista.

In caso di elezione di **Membri e membri Supplenti** per ogni carica da eleggere è prevista **una scheda** analoga a quella per l'elezione del Municipio, con l'elenco di tutti i candidati proposti, suddivisi per lista.

Per l'elezione del Consiglio patriziale è prevista **una scheda** che contiene l'elenco di tutti i candidati proposti, suddivisi per lista, analogamente a quella del Consiglio comunale.

### **30. Operazioni di spoglio e compiti degli Uffici elettorali (art. 25 LEIPatr)**

Al termine delle operazioni di voto, il giorno di **domenica 30 aprile 2017** il locale di voto viene chiuso: in esso rimangono unicamente i membri dell'Ufficio, il segretario e i delegati dei proponenti.

Si procede allo spoglio delle schede contando dapprima le schede contenute nell'urna, riscontrando il loro numero con quello dei votanti.

In seguito le schede sono numerate; quindi l'Ufficio elettorale decide circa la loro validità, classificandole in **schede valide, schede nulle e schede bianche**.

Il numero progressivo delle **schede nulle** dev'essere messo a verbale con l'indicazione, per ogni scheda, dei motivi della decisione dell'ufficio.

L'Ufficio elettorale accerta poi, elencandoli separatamente, i voti ottenuti dai singoli candidati alla carica di Presidente, di membro e di supplente, rispettivamente di consigliere patriziale.

Le schede così ripartite vengono racchiuse e sigillate in plichi separati.

**In caso d'elezione contemporanea dell'Ufficio e del Consiglio patriziale, si procede in primo luogo allo spoglio delle schede per l'elezione dell'Ufficio patriziale e successivamente a quello del Consiglio patriziale.**

### **31. Validità e nullità delle schede (art. 26 LEIPatr)**

Sono nulle le schede:

- recanti segni di riconoscimento o espressioni estranee all'elezione;
- contenute in buste estranee all'elezione o nelle quali figurano scritti o cose estranee all'elezione;
- illeggibili;
- non compilate a mano;
- recanti il nome di una persona che non figura fra i candidati;
- recanti un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in buste non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione (foglio o modulo con i dati personali) compilata e firmata.

Il cumulo del medesimo candidato e/o la cancellazione del candidato non sono motivo di nullità della scheda.

### **32. Maggioranza relativa (art. 27 LEIPatr)**

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il **maggior numero di voti**. In caso di parità di voti tra due o più candidati, l'elezione è determinata per sorteggio.

### 33. Elenco votanti (art. 28 lett. b LEIPatr)

L'elenco votanti deve essere tenuto **in due copie**, di cui una sarà trasmessa all'Ufficio patriziale e l'altra allegata al materiale dell'elezione.

Nella finca "paternità o nome del marito" sarà indicato:

- **il nome del padre o della madre**, per i figli di un genitore patrizio;
- **il nome e cognome del padre**, per la donna patrizia sposata a un non patrizio;
- **il nome del marito**, per la donna sposata a un patrizio.

Nel modulo per l'elenco votanti per i patriziati in cui si procede all'elezione dell'Ufficio e del Consiglio patriziale, sarà menzionato nella finca "Osservazioni", se l'elettore ha votato solo per l'elezione dell'Ufficio o per quella del Consiglio patriziale.

In tal modo sarà facilitato l'accertamento del totale dei votanti per i due organi.

Nella colonna delle "Osservazioni" dovrà essere menzionato, in particolare, se l'elettore è stato accompagnato in cabina, e, se del caso, il nome della persona che lo ha accompagnato come pure coloro che hanno voto per corrispondenza o anticipatamente.

### 34. Verbale (art. 19 e 28 LEIPatr)

L'Ufficio elettorale tiene un verbale **in due copie**.

Nel verbale devono risultare i dati seguenti:

- a) i nomi dei membri dell'Ufficio elettorale, del segretario e dei delegati;
- b) il numero degli iscritti in catalogo e quello dei votanti;
- c) lo svolgimento cronologico delle operazioni di voto e dello spoglio;
- d) le eventuali osservazioni e le contestazioni dei membri dell'Ufficio o dei delegati;
- e) le decisioni dell'ufficio succintamente motivate;
- f) i risultati dell'elezione, con l'elenco degli eletti e dei subentranti;
- g) i risultati dell'elezione.

Il verbale dell'Ufficio elettorale principale include anche:

- a) i risultati complessivi dell'elezione, con l'elenco degli eletti e dei subentranti;
- b) la proclamazione dei risultati.

Il verbale firmato dai membri dell'Ufficio elettorale è consegnato in copia **all'Ufficio patriziale e al Giudice di pace per la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte degli eletti**.

Il verbale **deve essere pubblicato all'albo patriziale** a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale.

### 35. Proclamazione dei risultati, degli eletti e pubblicazione all'albo patriziale (art. 29 LEIPatr)

Terminato lo spoglio, il Presidente dell'Ufficio elettorale principale proclama gli eletti.

Le credenziali per gli eletti alla carica di

- Presidente
- Membri

- Supplenti

sono rilasciate dal **Presidente dell'Ufficio elettorale principale**.

Le credenziali per gli eletti alla carica di

- consigliere patriziale

sono rilasciate dal **Presidente dell'Ufficio patriziale** nella seduta costitutiva.

**I risultati dell'elezione sono pubblicati all'albo patriziale, indicando il numero degli iscritti in catalogo, dei votanti, delle schede bianche, nulle e valide e dei voti conseguiti dai candidati.**

### **36. Scioglimento dell'Ufficio elettorale patriziale**

Terminate le operazioni di spoglio l'Ufficio elettorale patriziale si scioglie.

### **37. Conservazione e distruzione del materiale di voto (art. 30 LEIPatr)**

A spoglio terminato, il materiale dell'elezione dev'essere chiuso in un plico e firmato dai membri dell'Ufficio elettorale. Esso è custodito dall'Ufficio patriziale e distrutto dopo un mese sotto la sorveglianza di quest'ultimo. In caso di ricorso il materiale dell'elezione è tenuto a disposizione del Consiglio di Stato. La distruzione del materiale votato è consentita **entro un mese** dall'intimazione della decisione definitiva.

### **38. Incompatibilità (art. 31 LEIPatr)**

Se risultano eletti due o più candidati alle diverse cariche in grado di parentela incompatibile secondo la Legge organica patriziale (l'art. 84 LOP recita: "Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come Presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore"), è proclamato eletto il candidato alla carica principale.

In caso di parità di carica, si proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti l'elezione è determinata per sorteggio.

Se l'incompatibilità per parentela sorge in seguito a un'elezione complementare, la priorità spetta a chi è già in carica.

### **39. Opzione (art. 32 LEIPatr)**

All'atto della proclamazione dei risultati, è fissato un **termine di quindici giorni** agli eletti che occupano una carica incompatibile per esercitare il diritto di opzione. Se l'eletto non opta, si presume abbia rinunciato alla carica di più recente elezione.

In caso di elezione alla carica di Presidente, membro o supplente dell'ufficio e contemporaneamente di membro del consiglio patriziale, si presume che egli rinunci alla seconda. In caso di elezione alla carica di Presidente e contemporaneamente a quella di membro o supplente, si presume che egli rinunci alle seconde.

L'opzione dovrà avvenire **entro 15 giorni** dalla proclamazione dei risultati.

La sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale a opzione.

#### **40. Dichiarazione di fedeltà e entrata in carica (art. 33 LEIPatr, 98 e 99 LEDP)**

La proclamazione degli eletti, in caso di elezione tacita, sia essa dell'intero Ufficio patriziale oppure di uno o più delle tre componenti l'ufficio stesso (Presidente, membri e supplenti) è effettuata in applicazione analogica dell'art. 98 LEDP, a cura del Giudice di pace della competente giurisdizione, entro il **sabato successivo la dell'elezione**.

La proclamazione degli eletti in caso di **elezione combattuta alla carica di Presidente, Membri e Supplenti dell'Ufficio patriziale** avviene **entro tre giorni** dalla proclamazione dei risultati a cura del Giudice di pace in base all'art. 99 LEDP applicato per analogia.

Gli eletti alla carica di **Presidente, membro o supplente dell'Ufficio patriziale** rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l'attestato, del seguente tenore:

*"Dichiaro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".*

Gli eletti alla carica di **membro del Consiglio patriziale (elezione combattuta)** rilasciano la dichiarazione di fedeltà davanti al Presidente dell'Ufficio patriziale nella seduta costitutiva. In applicazione dell'art. 42g RALEDP la dichiarazione di fedeltà avviene sia per mezzo della formula orale che per mezzo della dichiarazione scritta, ritenuto che per l'entrata in carica è quest'ultima che fa stato.

#### **41. Sostituzioni (art. 34 LEIPatr)**

Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato che, nelle elezioni generali, ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l'elenco dei subentranti. In caso di vacanza della carica di Presidente o quando la lista dei subentranti è esaurita si procede come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dall'Ufficio patriziale.

#### **42. Rimedi di diritto: ricorsi (art. 35 LEIPatr)**

I ricorsi contro **gli atti preparatori** e i **risultati delle elezioni** sono decisi dal Tribunale cantonale amministrativo a seguito di un ricorso da interporre **entro tre giorni** nel primo caso e **entro quindici giorni** nel secondo caso. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

#### **43. Sanzioni disciplinari (art. 36 LEIPatr)**

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5'000.- ai membri dell'Ufficio patriziale e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008 e delle norme di applicazione.

Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con la multa fino ad un massimo di fr. 1'000.- dal Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Palazzo di giustizia, 6901 Lugano.

#### **44. Consulenza - picchetto telefonico**

Durante gli orari di voto nonché dopo la chiusura della operazioni di voto di **domenica 30 aprile 2017** verrà organizzato un picchetto telefonico ai numeri

- 091 814 32 26 (Maria Elena Guidotti, Servizio dei diritti politici)
- 078 712 02 05 (Fausto Fornera, Sezione degli Enti Locali).

## 45. Siti internet

Sono a disposizione i siti internet

- [www.ti.ch/diritti-politici](http://www.ti.ch/diritti-politici)
- [www.ti.ch/generale/dirittipolitici/sezioni-aree-specifiche/Patriziati](http://www.ti.ch/generale/dirittipolitici/sezioni-aree-specifiche/Patriziati).

Negli anzi citati siti sono contenuti i modelli di presentazione delle proposte di candidatura, la dichiarazione di accettazione del candidato e le necessarie informazioni circa i termini di presentazione delle proposte di candidatura, il ritiro delle proposte, la rinuncia del candidato, il sorteggio delle liste, le agevolazioni di voto, i motivi di validità e nullità delle schede, lo spoglio delle schede, la proclamazione dei risultati e degli eletti, ecc.

## 46. Raccomandazioni

Le elezioni devono aver luogo **in tutti i Patriziati**, indipendentemente dalle procedure di riconoscimento o disconoscimento tuttora pendenti.

Gli uffici patriziali sono tenuti a prendere atto, con decisione patriziale, delle presenti direttive e informazioni e metterne una copia a disposizione della cittadinanza mediante comunicazione all'albo patriziale e comunale.

Siamo a disposizione per le necessarie delucidazioni e gradite, Signore e signori Presidenti, Signore e signori Membri, distinti saluti.

PER LA CANCELLERIA DELLO STATO

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Coduri

Il Caposervizio dei diritti politici:

  
Maria Elena Guidotti

### Allegati:

scadenziario  
modello convocazione assemblea patriziale  
modulo voto per corrispondenza

### Copia p.c.:

Tiziano Zanetti, Presidente ALPA, Via Campagna 3 b, 6503 Bellinzona 3  
Giudicature di pace, sedi  
Cancelliere dello Stato ([can-sc@ti.ch](mailto:can-sc@ti.ch))  
Cancelleria dello Stato ([can-scdds@ti.ch](mailto:can-scdds@ti.ch))  
Sezione degli enti locali ([di-sel@ti.ch](mailto:di-sel@ti.ch))  
Centro sistemi informativi ([csi.stampati@ti.ch](mailto:csi.stampati@ti.ch))